



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Decreto Sostegni

30 marzo 2021

Gentile cliente,

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto "Sostegni"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Il DL 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 41/2021.

Il DL 41/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L'art. 1 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:

- che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1.1.2019).

Fatturato medio mensile 2019	Fatturato medio mensile 2020	Riduzione fatturato medio 2020	30% fatturato medio mensile 2019	Spettanza contributo
€ 100.000	€ 70.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 100.000	€ 75.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019:


- 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

- 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.

Ricavi/Compensi 2019	Percentuale applicabile
Non superiori a € 100.000	60%
fra € 100.000 e € 400.000	50%
Fra € 400.000 e € 1.000.000	40%
Fra € 1.000.000 e € 5.000.000	30%
Fra € 5.000.000 e € 10.000.000	20%

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro. È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:

- 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
- 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.



Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. L'istanza deve essere presentata:

- dal 30.3.2021 al 28.5.2021;
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

- direttamente tramite bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Decreto Sostegni

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE

Resta in vigore la sola misura in base al quale il contributo spetta se:

- il locatore concede una riduzione del canone;
- la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, rientrante nell'elenco approvato;
- l'immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il contratto è in essere alla data del 29.10.2020 (requisito che non era richiesto dalla legge di bilancio 2021).

In presenza di queste condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200,00 euro, in base alle risorse disponibili.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI - LIMITAZIONI

Viene modificato l'art. 59 del DL 104/2020 convertito relativo al contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici per i Comuni in cui siano situati santuari religiosi.

In particolare vengono limitati i destinatari del contributo ai soli Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

PROROGHE

CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI – TERMINI VERSAMENTO

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell'art. 4, ***i pagamenti i cui termini scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021.***

Entro il 31.5.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione. Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall'8.3.2020 al 30.4.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

Ciò vale quindi per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.

RATE DA "ROTTAMAZIONE DEI RUOLI" E DA "SALDO E STRALCIO DEGLI OMESSI VERSAMENTI"

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipate le rate derivanti dalla "rottamazione dei ruoli" (inclusa la rottamazione dei ruoli inerente a dazi doganali/IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio degli omessi versamenti".

Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, può avvenire:

- entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;
- entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica il "periodo di tolleranza" di 5 giorni.

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Per effetto del DL 41/2021 vengono posticipati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica (si pensi al caso in cui il contribuente non versi imposte regolarmente dichiarate) che al controllo formale della dichiarazione.

Liquidazione automatica

In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 **ma il 31.12.2023.**

Sulla base di una diversa interpretazione, il termine potrebbe però decadere il 28.2.2025.

Relativamente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il termine scade non il 31.12.2022 ma il **31.12.2023.**

Controllo formale

In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2023 (e non il 31.12.2021).

Adottando una diversa interpretazione, tuttavia, il termine potrebbe decadere, rispettivamente, il 28.2.2026 e il 28.2.2025.

Decreto Sostegni

Termini in scadenza al 31.12.2020

In base alla disciplina antecedente al DL 41/2021, tutti i termini per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza il 31.12.2020 sarebbero slittati al 31.12.2022 (si pensi alla liquidazione automatica per l'anno 2016, in base alla dichiarazione presentata nel 2017).

Questa norma è stata abrogata, dunque i termini in scadenza il 31.12.2020 non risultano, formalmente, più prorogati.

REDDITO DI EMERGENZA

L'art. 12 riconosce tre ulteriori mensilità di reddito di emergenza (REM), per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, da richiedere all'INPS entro il 30.4.2021.

Il beneficio spetta ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

- un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82 co. 5 del DL 34/2020; sotto questo profilo, il decreto in esame delinea un ampliamento dei beneficiari, in quanto per i nuclei familiari in locazione la soglia di accesso al REM viene incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE;
- assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità;

Le tre mensilità possono inoltre essere riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati dalla legge e nell'importo spettante ai nuclei composti da un unico componente, anche a coloro che tra l'1.7.2020 e il 28.2.2021 abbiano terminato la fruizione delle prestazioni di NASpl e DIS-COLL, a condizione che siano in possesso di un ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 30.000,00 euro.

In tale ipotesi, restano ferme le incompatibilità:

- con la fruizione delle indennità;
- con la titolarità di un contratto di lavoro subordinato (ad eccezione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità), di collaborazione coordinata e continuativa, di una pensione diretta o indiretta (tranne l'assegno ordinario di invalidità);
- con la fruizione, per lo stesso periodo, del reddito di cittadinanza.

L'erogazione del beneficio avviene in due quote, ciascuna determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI

Dall'8.3.2020 al 30.4.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche). Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

L'art. 5 del DL 41/2021 prevede una definizione degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Il contribuente che aderisce alla definizione deve pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficia dello stralcio delle sanzioni da omesso versamento (del 30% per le imposte) e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario.

Presupposti per la definizione

Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;
- aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2020.

Ambito oggettivo della definizione

La definizione ha ad oggetto IVA, imposte sui redditi e contributi dovuti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.

Decreto Sostegni

Sembra che, in via eccezionale, la definizione riguardi anche i contributi previdenziali determinati nell'ambito della dichiarazione dei redditi (si pensi alla Gestione Artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS), sebbene vengano per legge riscossi autonomamente dall'INPS e non dall'Agenzia delle Entrate.

ALTRE AGEVOLAZIONI

IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Modificando l'art. 9-ter del DL RISTORI vengono prorogate le agevolazioni che erano state previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall'1.1.2021 al 30.6.2021 (il termine era precedentemente fissato al 31.3.2021) sono esonerati:

- dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico");
- dal pagamento del canone di concessione, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche.

Dall'1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 31.3.2021), non è dovuta l'imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica.

Esclusione di autorizzazioni per i dehors

Al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento, dall'1.1.2021 e comunque non oltre il 31.12.2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all'attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni.

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ D'IMPRESA NEI COMPENSORI SCIISTICI

Viene istituito un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le risorse saranno destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

- ai gestori degli impianti di risalita a fune;
- alle scuole e ai maestri di sci;
- ai soggetti esercenti altre attività di impresa di vendita di beni o servizi.

COMPENSAZIONE VOLONTARIA CREDITI D'IMPOSTA

Se il contribuente risulta avere debiti con l'Agente della Riscossione e, nel contempo, domanda un rimborso d'imposta, l'Agente della Riscossione notifica una proposta di compensazione.

Tale procedura è stata sospesa nel corso del 2020 e ora sino al 30.4.2021.

INDENNITÀ PER LAVORATORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E PER COLLABORATORI SPORTIVI

Sono riconosciute ulteriori indennità per il sostegno al reddito delle categorie di lavoratori di seguito indicate.

L'art. 10 riconosce un'indennità, pari a **2.400,00 euro**, erogata dall'INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell'indennità la predetta indennità pari a 2.400,00 euro è erogata una tantum dall'INPS.

Ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano già beneficiato dell'indennità per carenza di requisiti o per aver omissso la domanda, invece, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 2.400,00 euro, al ricorrere di determinati requisiti.

Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 30.4.2021.

Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari:

- non sono cumulabili tra di loro;
- sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità;

Decreto Sostegni

- non sono imponibili ai fini IRPEF.

L'art. 10 riconosce un'indennità variabile in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Tale indennità è riconosciuta ed erogata dalla società "Sport e Salute spa".

A differenza delle precedenti disposizioni istitutive di analoghe misure indennitarie, l'ammontare dell'indennità non è predeterminato, ma viene calcolato da "Sport e Salute spa" utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica, nel rispetto dei seguenti parametri:

- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 3.600,00 euro;
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;
- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.200,00 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA

L'art. 19 estende anche al mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo riconosciuto in favore di datori di lavoro e lavoratori agricoli autonomi (IAP, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

ADEGUAMENTI STATUTARI AL CODICE DEL TERZO SETTORE

In considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, l'art. 14 proroga **dal 31.3.2021 al 31.5.2021** il termine entro il quale le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possono operare determinati adeguamenti statutari al codice del Terzo settore con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Analogo differimento non è stato introdotto per gli adeguamenti statutari cui sono onerati gli enti dotati della qualifica di impresa sociale, i quali possono procedervi ricorrendo alle maggioranze semplificate entro il 31.3.2021.

DIFFERIMENTO RIFORMA DELLO SPORT

Il DL SOSTEGNI dispone che le disposizioni contenute nei decreti attuativi della Riforma dello sport diventano operative dall'1.1.2022.

Resta confermata la decorrenza dall'1.7.2022 per la nuova disciplina del lavoro sportivo.

**Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.**